

# Curatori, 180 giorni di tempo

## Termine per predisporre il programma di liquidazione

Pagina a cura  
DI ENZO SOLLINI

**I**l curatore deve, in ogni caso, predisporre il programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori entro il termine di 180 giorni dalla sentenza del fallimento. La novità è tra quelle previste dall'articolo 104-ter l. fall. come modificato dal dl 83/2015 convertito con modificazioni dalla legge 132/2015.

È comunque necessario sottolineare che il curatore rimane obbligato a predisporre il programma di liquidazione entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario. Ne consegue che per la predisposizione del predetto il curatore deve ottemperare entro il termine breve (60 giorni dalla chiusura dell'inventario o quello lungo (180 giorni dall'apertura della procedura) qualora il primo termine scada successivamente oppure l'inventario non sia redatto per mancanza dei beni mobili e mobili registrati.

Un'altra novità dell'articolo 104-ter l. fall. è la previsione che la mancata predisposizione del programma di liquidazione nel termine lungo è motivo di giusta causa di revoca del curatore.

Nel programma di liquida-

### Beni nella massa, acquisizione veloce

Il curatore acquisisce velocemente alla massa fallimentare i beni di cui il fallito ha disposto a titolo gratuito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento. Questa è la conseguenza dell'introduzione del secondo comma all'articolo 64 l. fall. con la legge 132/2015 che ha convertito con modificazioni il decreto legge 83/2015, in vigore dal 21 agosto 2015.

Come già previsto dalla norma gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, se la liberalità è proporzionata al patrimonio del donante, sono inefficaci nei confronti del fallimento. La novità assoluta è che il curatore, senza promuovere alcuna azione che dichiari l'inefficacia dell'atto, acquisisce i beni oggetto della liberalità con la semplice trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento a mente dell'articolo 88 l. fall. direttamente sui beni incriminati.

Il terzo titolare del diritto sul bene acquisito e chiunque abbia interesse a che il bene non rimanga assorbito dalla massa fallimentare può proporre reclamo al giudice delegato, a mente dell'articolo 36 l. fall., avverso il comportamento del curatore.

La novella pone il curatore in una posizione

opposta rispetto al passato; non deve più agire in giudizio per ottenere una sentenza che annulli gli effetti dell'atto dispositivo ma, dovranno essere gli interessati ad agire per far dichiarare illegittimo l'atto (la trascrizione della sentenza di fallimento) attraverso il quale il curatore ha acquisito il bene all'attivo fallimentare.

Per la trascrizione della sentenza di fallimento il curatore non ha necessità di alcuna autorizzazione ma prima di procedere a tale formalità è necessario che valuti attentamente il presupposto poiché potrebbe essere chiamato a risarcire eventuali danni causati a terzi.

Considerato che l'acquisizione diretta dei beni oggetto di atti privi di effetto per il fallimento avviene attraverso la trascrizione della sentenza di apertura della procedura nel caso di beni mobili il curatore non può utilizzare la novella (l'acquisizione diretta) ma deve, come in passato, agire in sede giudiziale.

È opportuno segnalare che i giudizi nei quali sono parte il fallimento sono trattati con priorità e, quindi, ridotti conseguentemente i tempi necessari per l'ottenimento di una sentenza definitiva.

© Riproduzione riservata

zione (novità di notevole rilevanza), il curatore deve indicare il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo. Termine che non può superare i due anni dal deposito della sentenza di

fallimento, con la possibilità per il curatore, limitatamente a determinati cespiti, di indicare un termine più lungo dando specifiche motivazioni delle ragioni che giustificano un termine più ampio rispetto a quelle

previsto dalla norma.

L'indicazione dei termini entro i quali procedere alla liquidazione non sono semplici previsioni poiché il mancato rispetto, qualora non sussistano specificati motivi ha pesanti

ripercussioni sul curatore, in quanto per espressa previsione normativa, è motivo di giusta causa di revoca del medesimo.

È opportuno precisare che la norma mentre per la decorrenza del termine relativo alla predisposizione del programma fa riferimento «alla sentenza di fallimento» per la decorrenza del termine entro il quale effettuare la liquidazione fa riferimento «al deposito della sentenza di fallimento». Ciò precisato è da ritenere che le due diverse espressioni siano equivalenti e quindi il termine decorra comunque dal deposito della sentenza.

La previsione di un termine fisso entro il quale il curatore deve comunque predisporre il programma di liquidazione pone fine all'incertezza del termine entro il quale predisporre il predetto documento nel caso in cui non procedeva alla redazione dell'inventario ed elimina l'eventuale abuso di procrastinare il termine rimandando la chiusura dell'inventario.

Il curatore per la redazione del programma di liquidazione dei fallimenti dichiarati dal 27 giugno 2015, data di entrata in vigore del dl 83/2015, deve tener conto delle novità e delle conseguenze che ne derivano in relazione alla giusta causa di revoca.